



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Prescrizione reati

Autore: Sabina Coppola | 28/12/2017



I reati non sono perseguibili all'infinito grazie alla prescrizione che, decorso un periodo di tempo, li estingue.

Se hai commesso un reato tanti anni fa e non sei mai stato convocato davanti ad un giudice, nè hai ricevuto documentazione attestante lo svolgimento di indagini nei tuoi confronti, è possibile che non sarai mai processato grazie all'istituto della **prescrizione dei reati**. Ma cerchiamo di capire per quale motivo.

Cos'è la prescrizione?

La prescrizione dei reati è un istituto previsto dal nostro ordinamento a tutela degli autori (o presunti autori) di reato affinché non restino in balia di una decisione (della persona offesa o di un tribunale) per un tempo lunghissimo o, addirittura, indefinito. Sappiamo, infatti, che i tribunali sono oberati di lavoro ed hanno carenza di personale, che i ruoli dei giudici sono stracolmi e questo non può (e non deve) incidere sul diritto di chi (magari sottoposto ad un processo penale ingiustamente) desidera vedere definita la sua posizione entro limiti di tempo ragionevoli.

La prescrizione prevede che, decorso un certo lasso di tempo, corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (e, comunque, ad un tempo non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto, e a quattro anni, se si tratta di contravvenzione), il reato venga dichiarato estinto al di là di qualsiasi accertamento giudiziale **[1]** in ordine alla colpevolezza o meno dell'indagato o imputato. Benché quello appena enunciato sia il principio generale al quale si ispira la disciplina sulla prescrizione, la legge è in continua evoluzione e, sulla scorta di un maggiore bisogno di tutela delle vittime dei reati, recentemente ha previsto [un aumento dei termini di prescrizione](#) per evitare quanto più possibile che i reati si estinguano, lasciando i colpevoli impuniti. I termini si calcolano aggiungendo i periodi di sospensione e di interruzione della prescrizione.

Cosa sono la sospensione e l'interruzione della prescrizione?

L'interruzione della **prescrizione** comporta che il termine di **prescrizione** (che decorre a partire dall'iscrizione della notizia di reato negli appositi registri della procura della repubblica) decorra da capo. Naturalmente il calcolo non potrà mai superare di un quarto il termine previsto dalla legge, ad eccezione dei reati di corruzione ed induzione indebita per i quali, la nuova riforma, ha previsto l'aumento della metà della pena. **Il termine di prescrizione** è interrotto (ed inizia cioè a decorrere da zero) quando sono emessi alcuni atti **[2]** quali:

- sentenza di condanna;
- decreto di condanna;

- ordinanza che applica le misure cautelari personali;
- ordinanza di convalida del fermo e dell'arresto;
- interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
- interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (questa parte è stata aggiunta con la riforma);
- richiesta di rinvio a giudizio;
- provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio;
- decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
- ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- decreto che dispone il giudizio immediato;
- decreto di citazione a giudizio.

La sospensione della prescrizione, a differenza della interruzione, prevede solo che il calcolo venga (appunto) sospeso per poi riprendere a partire dalla cessazione della causa di sospensione. Questo significa che se sei stato accusato di ricettazione il 20 dicembre 2015 ed il processo nei tuoi confronti è iniziato il 20 aprile 2017, in caso di impedimento del tuo difensore la prescrizione sarà sospesa per 60 giorni. Questo comporterà che, al termine massimo di prescrizione di dieci anni, calcolato aumentando la pena massima (otto anni) di un quarto (due anni) andranno aggiunti 60 giorni.

La sospensione della prescrizione è consentita nel caso di:

- autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione (la norma è divenuta più specifica, in precedenza si limitava a prevedere soltanto il deferimento ad altro giudizio);
- rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria fino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (questo comma è stato inserito con la riforma del codice);
- impedimento dei difensori, delle parti o di richiesta dell'imputato o del suo difensore (resta ferma la sospensione del termine di prescrizione per la sola durata di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento).

Il corso della **prescrizione** resta, altresì, sospeso:

- dal giorno previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado (termine che può coincidere con la lettura del dispositivo o essere fissato nei quindici, trenta o quarantacinque giorni successivi alla lettura del dispositivo) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, sino ad un massimo di un anno e sei mesi;
- dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

La differenza tra prescrizione di delitti e contravvenzioni

Per poter calcolare nel modo giusto la **prescrizione dei reati** bisogna innanzitutto chiarire la differenza tra contravvenzione e delitto in quanto **il termine minimo di prescrizione** cambia.

Si definisce contravvenzione una tipologia di reato meno grave (come l'abuso edilizio), punita con pene meno severe e per la quale è previsto un termine minimo di prescrizione di quattro anni. Ciò significa che, a prescindere dall'esistenza o meno di cause di interruzione o sospensione della **prescrizione**, prima di quattro anni il reato non potrà essere dichiarato estinto. Si definisce delitto invece un reato più grave (come la ricettazione o il riciclaggio), punito con pene più severe e per il quale il termine minimo per la prescrizione è di sei anni.

Oltre che con la **prescrizione**, i reati si estinguono (e quindi non vi sarà alcuna condanna) con:

- la **morte** del reo prima della condanna **[3]**;
- l'**amnistia** che oltre ad estinguere il reato, se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione **[4]**;
- la **remissione della querela** (ovviamente per i delitti perseguibili a querela della persona offesa) **[5]**;
- l'**oblazione** (ovvero il pagamento della metà della ammenda massima prevista, per i casi di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, o di un terzo, per i casi di contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda).

Note

[1] Art. 157, co.1 cod. pen. **[2]** Art. 160, co. 1 cod. pen. **[3]** Art. 150 cod. pen. **[4]** Art. 151 cod. pen. **[5]** Art. 152 cod. pen. **[6]** Art. 162 bis cod. pen.